

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

28 MAR. 2014

N° 6342 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
IX° LEGISLATURA

Prof. Leg. N. 318

**Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 20 marzo 2014: Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali**

	FIRMA
ALBERTO MONACI – PRESIDENTE	
BENEDETTI ROBERTO GIUSEPPE – VICEPRESIDENTE	
GIULIANO FEDELI – VICEPRESIDENTE	
GIAN LUCA LAZZERI – SEGRETARIO QUESTORE	
MAURO ROMANELLI – SEGRETARIO QUESTORE	
MARCO CARRARESI – SEGRETARIO	
DANIELA LASTRI – SEGRETARIO	

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### **Proposta di legge: "Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali"**

La nuova disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali nasce, in particolare, dall'esigenza di ridurre il numero dei componenti dell'organismo, di semplificarne le procedure di nomina e, al contempo, di potenziarne le funzioni.

Al fine di rispettare i canoni di semplicità, chiarezza e comprensibilità del testo normativo previsti dalla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 " Disposizioni in materia di qualità della normazione" si è ritenuto opportuno procedere con un intervento normativo di sostituzione dell'intera disciplina, abrogando la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20, anziché procedere con interventi modificativi della stessa legge.

Permangono inalterate le ragioni che hanno portato all'istituzione della Conferenza e che sono legate all'inserimento, nella Costituzione e nello Statuto regionale, del principio di sussidiarietà, sia nella sua accezione "verticale" che "orizzontale". E' fortemente sentita l'esigenza di un ampliamento della capacità rappresentativa e di relazione della Regione nei confronti dei soggetti espressivi della società civile e delle formazioni sociali esistenti nel territorio regionale.

In questo senso la Conferenza viene a completare simmetricamente – assieme al già esistente Consiglio delle autonomie locali espressivo della sussidiarietà "verticale" o istituzionale – il versante della sussidiarietà "orizzontale" o sociale. Pertanto, con la Conferenza si intende dotare il Consiglio regionale, di uno strumento di confronto che consenta di ampliare ed integrare la propria capacità conoscitiva. Sarà specifico compito della Conferenza fornire pareri ed informazioni, elaborare studi relativi ai principali atti legislativi e di programmazione della Regione, sia nella loro fase di elaborazione che nella valutazione *ex post*.

Le problematiche relative alla costituzione, alle procedure di nomina e all'esercizio effettivo delle prerogative della Conferenza emerse in sede di applicazione della l.r. 20/2007, sono alla base della presente revisione normativa della sua disciplina.

L'articolo 1 riproduce, sostanzialmente, il testo del previgente articolo 1 prevedendo l'istituzione formale della Conferenza in attuazione dell'articolo 61 dello Statuto.

L'articolo 2 prevede la riduzione del numero dei componenti che , dagli attuali 33 componenti, riporta ad un numero variabile, non inferiore a nove e non superiore a sedici, in analogia a modifiche già effettuate per altri organismi collegiali presenti presso il Consiglio. La riduzione del numero dei componenti rispecchia la realtà delle designazioni effettuate dalle associazioni e organismi in sede di costituzione della Conferenza. Infatti con il comma 1, sono state eliminate dalla originaria formulazione dell'articolo 2, le categorie di cui alle lettere f),h) ed i) per le quali non risulta costituito un elenco o albo regionale e/o per la carenza di interesse manifestata da tali organismi. Inoltre vengono eliminate le categorie di cui alle lettere e) e g) in quanto il relativo registro, tenuto dalle camere di commercio, risulta con poche o nessuna iscrizione La lettera c) è stata modificata prevedendo la designazione da parte del comitato regionale dei consumatori ed utenti che è l'organo rappresentativo di tali associazioni. Il comma 2 attribuisce alla competenza del Consiglio regionale la determinazione del numero dei componenti che rimane invariato per tutta la durata in carica della Conferenza . Inoltre, si conferma al comma 4 la durata della Conferenza coincidente con la legislatura regionale.

L'articolo 3 è diretto alla semplificazione delle procedure di nomina attuata, in primis, attraverso l'eliminazione del preventivo avviso per la raccolta delle designazioni delle associazioni ed organismi per le quali non esiste un elenco o albo regionale in quanto tali categorie sono state eliminate con la nuova formulazione dell'articolo 2 . Inoltre, vengono abrogate tutte quelle disposizioni che prevedevano l'intervento dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Consiglio nelle procedure di nomina. Il comma 4 attribuisce alla competenza del Consiglio regionale la nomina della Conferenza che può essere comunque costituita quando siano stati designati un numero di membri pari a quello minimo previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 2 (almeno nove membri).

L'articolo 4 e l'articolo 5 riproducono, senza modifiche, il contenuto degli articoli 5 e 6 della l.r. 20/2007

L'articolo 6 disciplina le funzioni della Conferenza. Rispetto all'originaria disciplina delle funzioni contenuta nell'articolo 7 della l.r. 20/2007 sono state riscritte le lettere c) e d) del comma 1 e non riportato il comma 2. La nuova formulazione della lettera c) consente alla Conferenza di esprimere parere obbligatorio su tutti gli atti di programmazione di competenza del Consiglio regionale. La nuova formulazione della lettera d) consente alla

Conferenza di esprimere parere obbligatorio sulle proposte di legge istitutive o modificative di atti di programmazione.

L'articolo 7 opera un rinvio al regolamento interno del Consiglio per la disciplina in concreto dell'esercizio delle funzioni della Conferenza. Tale norma è in collegamento con l'articolo 13 comma 1 che fissa il termine di centottanta giorni per l'adeguamento del regolamento interno alle nuove previsioni normative.

L'articolo 8 riproduce, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 9 della l.r. 20/2007 con l'aggiunta dell'ARS tra i soggetti che possono collaborare con la Conferenza a fini di studio e ricerca.

L'articolo 9 riconosce ai componenti il rimborso delle spese commisurato a quello previsto a favore dei dirigenti regionali.

L'articolo 10 elenca le cause di incompatibilità applicabili ai componenti della Conferenza, riformulando l'art. 11 della l.r. 20/2007, a cui aggiunge anche le cause di incompatibilità previste dall'art. 11 della l.r. 5/2008..

L'articolo 11 disciplina le dimissioni, la decadenza e la sostituzione dei componenti della Conferenza.

L'articolo 12 rinvia, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla l.r. 5/2008.

L'articolo 13 contenente le norme transitorie, al comma 2 differisce l'applicazione dei soli articoli 2 e 3 alla X legislatura regionale.

L'articolo 14 formula la norma finanziaria

L'articolo 15 dispone l'abrogazione espressa della l.r. 20/2007, della l.r. 44/2007 e degli articoli 79,80,81 e 82 della l.r. 10/2011.

**Proposta di legge:**  
**“Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della  
l.r. 20/2007”**

**SOMMARIO**

Preambolo  
Art. 1 - Istituzione  
Art. 2 - Composizione e durata  
Art. 3 - Nomina dei componenti  
Art. 4 - Organizzazione e funzionamento  
Art. 5 - Validità delle sedute e delle deliberazioni  
Art. 6 - Funzioni  
Art. 7 - Procedure  
Art. 8 - Autonomia operativa e strumenti di supporto  
Art. 9 - Rimborso spese  
Art.10 - Incompatibilità  
Art.11 - Dimissioni, decadenza e sostituzione dei componenti  
Art.12 - Norma finale  
Art.13 - Norma transitoria  
Art.14 - Norma finanziaria  
Art.15 - Abrogazioni

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 61 dello Statuto;

**CONSIDERATO** quanto segue:

1. la Conferenza permanente delle autonomie sociali svolge un'importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza nelle istituzioni delle soggettività del sociale e del volontariato;
2. la legge regionale che la disciplina, legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali), nonostante le criticità di prima attuazione siano già state superate con l'intervento di cui alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011), ha evidenziato la necessità di alcune modifiche, con particolare riguardo al rinnovo quinquennale della Conferenza;

3. appare opportuno quindi semplificare la composizione della Copas, sopprimendo le rappresentanze delle categorie di associazioni e soggetti che non siano riconducibili ad un albo od altro strumento analogo, riducendo nel contempo il numero complessivo dei membri;

4. con riferimento in particolare al numero di membri, preso atto delle difficoltà di raggiungimento del quorum strutturale, si ritiene che un numero variabile fra un minimo ed un massimo, stabilito discrezionalmente all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale, meglio corrisponda alle esigenze di un organismo come la COpas;

5. sempre in riferimento al funzionamento, i meccanismi di nomina e sostituzione dei componenti della Copas è opportuno che siano regolati mediante il rinvio generale alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

6. con riguardo alle funzioni della Conferenza, l'intervento legislativo si configura anche come occasione per espanderne le competenze, fino a ricomprendere l'espressione di un parere obbligatorio sulle proposte di legge che siano istitutive o modificative degli atti della programmazione regionale;

7. sono confermate le disposizioni della l.r. 20/2007 rispetto alle quali non sono emerse difficoltà di funzionamento della Conferenza, riproponendole nella nuova disciplina, integralmente sostitutiva della precedente;

approva la presente legge:

#### Art. 1 Istituzione

1. E' istituita presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza è organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione.

#### Art. 2 Composizione e durata

1. La Conferenza è composta da un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a sedici, scelti tra le seguenti categorie:

a) fino a cinque rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;

b) fino a cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;

c) fino a due componenti designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008 n.9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

d) fino a due rappresentanti delle cooperative sociali;

e) fino a due rappresentanti delle associazioni dei disabili.

2. Il numero dei componenti della Conferenza è determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina e rimane invariato per tutta la durata in carica della Conferenza.

3. La Conferenza può deliberare di far partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della Conferenza stessa.

4. La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata.

### Art. 3

#### Nomina dei componenti

1. L'avviso per la presentazione delle proposte di candidature delle rappresentanze di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), è pubblicato all'inizio di ogni legislatura.

2. Possono presentare proposte di candidature, tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:

a) all' articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");

b) all' articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato);

c) all' articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

3. Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera e), il Presidente del Consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 101 , 102 , 105 e 108 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") a designare i propri rappresentanti.

4. I componenti della Conferenza sono nominati dal Consiglio regionale. La Conferenza può essere comunque costituita quando siano stati designati almeno nove membri.

5. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all'interno della Conferenza.

### Art. 4

#### Organizzazione e funzionamento

1. La Conferenza si riunisce in almeno tre sessioni annuali.

2. La prima seduta della Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.

3. Nella prima seduta, la Conferenza provvede ad eleggere il Presidente e due Vicepresidenti scelti tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza dei componenti nominati.

4. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza.

5. Su proposta del Presidente la Conferenza adotta, a maggioranza dei componenti nominati, un regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Conferenza e Consiglio regionale.

#### Art. 5

##### Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La Conferenza si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti nominati. Gli atti proposti sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.

2. Si intende che abbiano partecipato al voto i componenti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Conferenza allega alle proprie deliberazioni eventuali relazioni di minoranza redatte a cura del componente o dei componenti della Conferenza dissenzienti.

#### Art. 6

##### Funzioni

1. La Conferenza:

a) presenta al Consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l'approvazione di specifici documenti;

b) produce, autonomamente e su richiesta del Consiglio regionale, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini della relazione di cui alla lettera e);

c) esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale;

d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge istitutive o modificative di atti della programmazione regionale;

e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine un programma d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e presenta annualmente al Consiglio regionale la relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali;

f) organizza annualmente in collaborazione con il Consiglio regionale la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, illustrando in quella sede la relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana; la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.

2. La Conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 7 Procedure

1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per la presentazione e l'esame delle proposte, degli studi e ricerche e delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e) ed f) e per l'espressione dei pareri obbligatori di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

#### Art. 8 Autonomia operativa e strumenti di supporto

1. Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell'ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla Conferenza stessa.

2. La Conferenza si avvale per i propri studi e ricerche dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, istituiti dalle leggi regionali; a tal fine la Conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi.

3. La Conferenza per la propria attività di ricerca e studio può avvalersi, mediante le risorse finanziarie assegnate, della collaborazione delle università che hanno sede in Toscana, dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di Sanità (ARS).

#### Art. 9 Rimborso spese

1. Ai componenti della Conferenza spetta il rimborso, nella misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.

2. A favore dei componenti disabili, il rimborso delle spese si estende all'uso del mezzo proprio.

**Art. 10**  
**Incompatibilità**

1. I componenti della Conferenza sono soggetti, oltre alle incompatibilità previste dall'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), alle seguenti incompatibilità:

- a) membro dei Consigli e delle Giunte regionale, provinciali e comunali;
- b) componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale;
- c) dipendente della Regione.

**Art. 11**  
**Dimissioni, decadenza e sostituzione dei componenti**

1. Le dimissioni dei componenti della Conferenza sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza.

2. Il componente della Conferenza che non partecipa, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare, è dichiarato decaduto dal Consiglio regionale su proposta dell'ufficio di presidenza della Conferenza.

3. Qualora si debba procedere alla sostituzione di un componente della Conferenza per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio regionale provvede alla nomina sulla base di altra proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo il cui rappresentante deve essere sostituito.

4. In mancanza di una proposta di candidatura della stessa associazione, cooperativa o organismo, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 5/2008; anche in deroga all'articolo 2, comma 1.

**Art. 12**  
**Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la l.r. 5/2008.

**Art. 13**  
**Norma transitoria**

1. Il Capo IX del regolamento interno del Consiglio regionale 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale) è adeguato alle previsioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dalla X legislatura.

**Art. 14**  
**Norma finanziaria**

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale, Cap./art. 34/01 (Rimborso spese componenti Copas).

**Art. 15**  
**Abrogazioni**

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
  - b) legge regionale 27 luglio 2007, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);
  - c) articoli 79, 80, 81, 82 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10. Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

## Documentazione relativa alla proposta di legge regionale

### Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali

(articolo 7 l.r. 55/2008; articolo 89 Reg. interno CR)

#### Relazione tecnico-finanziaria

##### 1. Tipologia della proposta di legge

(Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge)

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001)
- d) varia il gettito delle entrate (art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001)
- .....

##### 2. Oneri previsti

Non quantificabili direttamente.

##### 3. Quantificazione dei costi

La quantificazione preventiva dei costi non è effettuabile immediatamente in quanto all'articolo 9 si stabilisce che ai componenti della Conferenza spetta un rimborso spese commisurato a quello previsto a favore dei dirigenti regionali per le spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali che non sono predeterminate.